



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

Via Dei Fossi 10 - P.I. 00274910603 - Codice Fiscale 80001610601 - Tel. 0775/231079 - Fax 0775/231233
email: polizialocale@comune.arnara.fr.it Pec. polizialocale@pec.comune.arnara.fr.it
www.comune.arnara.fr.it

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10 DEL 11.11.2021

OGGETTO: Prescrizione di Circolazione con speciali pneumatici da neve o con catene a bordo, sulle Strade Comunali dal 15.11.2021 al 15.04.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti della strada e condizionare il regolare svolgimento del traffico, con conseguenti ripercussioni sui servizi di sgombero neve e di emergenza;

CONSIDERATO che, i fenomeni atmosferici di cui in premessa, possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;

RITENUTO necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e garantire il servizio di sgombero neve lungo le strade comunali;

VISTO il D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada”;

VISTO l’art. 6, comma 4, lettera e) del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) come espressamente modificato dall’art. 1 comma 1 della Legge 29 Luglio 2010 n. 120;

VISTO gli artt. 3,5,7 e 37 del N.C.d.S. di cui al D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. RU/1580 del 16/01/2013;

VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17.01.2014, prot. 1049;

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. del 30 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.);

VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 09.03.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell’art. 107 cc. 2 e 3 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

ORDINA

- A tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, nel periodo dal 15 Novembre 2021 al 15 Aprile 2022 che transitano sulle strade del Comune di Arnara, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

- Nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
- Possono essere impiegati solo pneumatici invernali omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;
- I dispositivi antistrucchiolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Maggio 2011 e devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati;
- I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori, seguendo le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

DISPONE

L'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Arnara in modo che i cittadini siano debitamente informati;

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 4, lettera e) e comma 14 e dell'art. 7 comma 1, lettera a) del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.).

Al presente provvedimento può essere opposto ricorso presso il TAR del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione dell'atto, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.



Il Responsabile della Polizia Locale
Dott. Massimo Imola